



Ministero della Salute

**Piano nazionale dei controlli
sulla applicazione
del regolamento REACH
Anno 2012**

24 marzo 2012

Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH Anno 2012

1. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE

a. Il target group richiesto dall'ECHA è rappresentato da:

- aziende che producono pitture, lacche e vernici intese per usi generali;
- aziende che formulano surfattanti, detergenti e prodotti per la pulizia;
- aziende che mescolano o formulano specifici prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni (quest'ultimo campo punto sarà inserito limitatamente alle restrizioni nel comparto trasporti e costruzioni: Cr VI nel cemento e IPA nei pneumatici).

Si individua come criterio di selezione all'interno del target individuato dall'ECHA le imprese classificate come Piccole, Medie e Grandi imprese, prendendo come riferimento le definizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, e quelle soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. lgs. 334/1999 e s.m.i.

b. Fonti utilizzabili per estrarre le aziende da controllare (anche al fine di garantire trasparenza nei confronti delle Aziende, nei criteri della vigilanza):

- Archivi ASL e Agenzie Regionali/Provinciale per la Protezione Ambientale (IPPC/AIA/SEVESO);
- Elenco Aziende trasmesse dall' AC nazionale;
- Elenco UNIONCAMERE (ogni Regione può verificare se esistono convenzioni al riguardo);
- EPIWORK (utilizzabile per ottenere dati anagrafici delle aziende).

c. Tipologia di produzione verso cui orientare il controllo

- lacche;
- vernici;
- detergenti e prodotti per pulizia;
- sostanze soggette a restrizioni nel settore trasporti e costruzioni;
- scelte in base alla pericolosità (CMR cat.1 e 2 ai sensi della Dir. 67/548 o CMR cat 1A e 1B ai sensi del reg. (CE) n.1272/2008 e pericolose per l'ambiente) e al tonnellaggio.

2. OBIETTIVI DELL'ISPEZIONE

- Verifica pre-registrazione e registrazione
- Correttezza SDS e verifica correttezza della catena della comunicazione
- Restrizioni Cr VI nel cemento
- CLP, limitatamente agli artt. 40 e 49

3. PRIMI CRITERI METODOLOGICI DI ORIENTAMENTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI

a. qualora si tratti di produzioni multiple e complesse, valutazione a campione delle sostanze, con priorità alle sostanze classificate come CMR cat.1 e 2 e pericolose per l'ambiente;

- b.** accettazione, in questa fase, delle autodichiarazioni aziendali sui dati quantitativi di produzione, salvo palesi incongruenze, o in alternativa eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi prodotti;
- c.** le ispezioni sono rivolte al controllo del solo Regolamento REACH, salvo evidenti inadempienze di altre normative che comportano situazioni di rischi gravi ed immediati;
- d.** le ispezioni saranno condotte da personale corrispondente a quello indicato al p.5 dell'accordo Stato-Regioni che, al momento, corrisponde a quello specificatamente formato nei corsi interregionali o regionali con analoghe caratteristiche;
- e.** dalla prima sperimentazione del Reach in force 1, in fase di sopralluogo si evidenzia l'utilità di azione integrata tra SSR e ARPA.
- f.** sulla base delle prime sperimentazioni si ritiene molto utile l'invio preliminare alle Aziende già selezionate per il controllo del questionario predisposto dal Ministero della Salute (almeno come base comune). Il questionario potrebbe essere utilizzato quale strumento "complementare" a quelli indicati al punto 1 per la selezione delle Aziende.
- g.** Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al punto 1) dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni re. N. 181/CSR del 29/10/2009; per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione.

4. MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO QUANTITATIVO DEFINITO PER L'ITALIA DALL'ECHA (21 ISPEZIONI ENTRO IL DICEMBRE 2012)

- a.** Entro il mese di luglio 2012 ciascuna Regione e Provincia autonoma comunica alla A.C. nazionale se intende procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato e il numero di ispezioni che intende svolgere nel periodo programmato; in alternativa può richiedere l'ausilio del gruppo ispettivo della A.C. Nazionale, come previsto dall'Accordo Stato - Regioni rep. N. 181/CSR del 29/10/2009
- b.** Nel territorio di ciascuna Regione e Provincia Autonoma sarà effettuata almeno una ispezione pertanto, laddove non risulta ancora formalizzata la organizzazione regionale per l'espletamento della attività di vigilanza REACH, l'A.C. Nazionale procede direttamente alla ispezione, concordando tempi e modalità con la regione o Provincia Autonoma interessata
- c.** Il report delle ispezioni che entrano a far parte del programma nazionale di vigilanza devono essere redatti in modo conforme a quanto previsto nell'all. 2 del REACH ENFORCE 2 prodotto dall'ECHA e già inviato dal responsabile nazionale del FORUM a tutte le Regioni e Province Autonome nella formulazione da utilizzare.

5. MODALITA' TRANSITORIE

- a.** Sono fatte salve le attività di controllo ufficiale programmate dalle Regioni e Province autonome per l'anno 2012, approvate precedentemente al presente Piano e quelle eventualmente proposte, sui cosmetici, dall'AC nazionale, le quali potranno essere condotte direttamente dalla stessa e naturalmente dalle Regioni e Province autonome che vi vorranno aderire.
- b.** Sulla base della più chiara definizione degli obiettivi del piano europeo volontario per la valutazione della presenza di IPA negli oli destinati alla produzione di pneumatici intercorsa nel corso del 2011, tale azione viene considerata come progetto condiviso da sviluppare in modo complementare, ma separato dallo stretto piano nazionale dei controlli 2012.